

N. 05578/2017 REG.RIC.

Publicato il 16/06/2017

N.03027 2017 REG.PROV.CAU.
N. 05578/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5578 del 2017, proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio [REDACTED], via [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Messina non costituiti in giudizio;

nei confronti di

[REDACTED] non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria formata al termine delle prove preselettive, per l'ammissione ai corsi di formazione per le attività di sostegno didattico, nella parte in cui parte ricorrente risulta non ammessa alle prove successive, nonché per l'annullamento

dei decreti ministeriali presupposti e per l'accertamento del diritto della medesima ricorrente ad essere ammessa alla successiva prova scritta del concorso e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la fissazione di una soglia di votazione minima costituisca misura organizzativa fisiologica, in rapporto a prove concorsuali per esame;

Ritenuto altresì che – in presenza di prove preselettive, finalizzate a limitare il numero dei partecipanti alle successive prove scritte – l'ammissione a dette prove di un numero di candidati, inferiore alla quantità di posti disponibili possa costituire indice di scarsa preparazione dei candidati stessi, o, come rappresentato nell'impugnativa in esame, di fissazione di livelli di votazione minima incongrui, o ancora di errori nella predisposizione dei quesiti, in base ai quali detta votazione viene assegnata;

Rilevato che, nel contesto sopra descritto, solo l'Amministrazione è in grado di valutare responsabilmente, in tempi brevi, l'opportunità di disporre o meno lo scorrimento delle graduatorie di merito formate dai singoli Atenei, fino a raggiungere un numero di ammessi almeno pari alla quantità di posti disponibili, anche al fine di contenere i costi di eventuali prove suppletive, da effettuare in esito ai ricorsi giurisdizionali proposti, ove ritenuti meritevoli di accoglimento;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misura cautelare monocratica, al solo fine di un immediato riesame, da parte della competente Amministrazione scolastica, della graduatoria contestata, per consentirne o meno con atto motivato, in via di autotutela, l'eventuale scorrimento, in modo tale da assicurare l'ammissione alle prove

successive di un numero di candidati, almeno pari alla quantità di posti disponibili.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 luglio 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 giugno 2017.

Il Presidente
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO